



Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

Oggetto: CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO, PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI ANTISTANTI LE STRADE PUBBLICHE E CENTRO URBANO – ANNO 2021

ORDINANZA N. 9/2021

Prot. n. 4629 del 30/06/2021

II SINDACO

Premesso che:

All'interno del territorio comunale, esistono aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche su suolo pubblico;

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue:

- facilita la diffusione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc.);
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- costituisce ricettacolo di sporcizia e deposito rifiuti;
- **comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;**

Considerato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazione di potenziale pericolo per la sicurezza, l'igiene ed il benessere dei cittadini;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Ritenuto utile sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità delle strade e degli spazi pubblici;

Considerato, pertanto, necessario assumere opportuno provvedimento in ordine all'obbligo di manutenzione e taglio rami, siepi ed essenze arboree che dalle proprietà private confinanti con strade provinciali, comunali o private ad uso pubblico, in qualche modo restringano, danneggino la sede stradale o i marciapiedi, nascondano la segnaletica compromettendone la visibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie o ostruiscano la pubblica illuminazione;

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;



Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di protezione Civile prot. n. PRE/0021912 del 07/05/201 avente ad Oggetto “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi conseguenti”;

Visto il vigente Codice della Strada;

Visto il Dlgs 267/2000 (T.U.EELL);

Visto il Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale n.45 del 19/12/2007;

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la L.R. n° 51 “Norme di attuazione della L. 353/21-11-2000 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell’8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l’art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visto il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017;

Vista la Legge 241/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
- Ai proprietari di aree verdi abbandonate o aree artigianali;
- Ai responsabili dei cantieri edili;
- Ai proprietari di aree verdi in genere;

DURANTE IL PERIODO ESTIVO, DA GIUGNO A FINE OTTOBRE 2021

- Di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di erbacce e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente nel periodo sopra indicato, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica;



Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

- Di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti e alla loro rimozione;
- Di porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato con particolare riguardo a quelli posti in prossimità delle strade e spazi pubblici;
- Di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dei residui vegetali;
- Di mantenere in perfetto stato di conservazione le essenze arboree prospicienti i luoghi pubblici, o comunque
- visibili da essi, assicurandosi che le stesse siano in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni, oltre che di curare la pulizia delle stesse;
- Di effettuare il taglio dei rami, arbusti e quant'altro possa impedire o limitare la visibilità ed una sicura circolazione sulle strade aperte al pubblico transito;

Precisa che tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro cittadino.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento ai trasgressori verrà irrogata, ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs 267/2000 (salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da altre disposizioni speciali) una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Che oltre al pagamento della sanzione prevista al punto precedente il protrarsi dell'inadempimento per un periodo superiore a 10 giorni dal verbale di contestazione di trasgressione darà luogo all'avvio degli adempimenti d'ufficio con recupero delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Che il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati per la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza e per l'esecuzione della stessa.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Monte San Pietrangeli e trasmessa ai soggetti di seguito indicati, ciascuno per quanto di competenza:

- Stazione Carabinieri di Monte San Pietrangeli
- Ufficio della Polizia Locale
- Ufficio Tecnico

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, comunicazione o piena conoscenza (artt. 29 e 41 del vigente D. Lgs. 02/07/2010 n. 104), ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza (art. 9 del vigente D.P.R. 24/11/1971 n. 1199);

Dalla civica Residenza, 30/06/2021

IL SINDACO
Casenove Paolo